

 <p>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA</p>		
<p>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore - Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 44
DEL 05/06/2018**

Oggetto:	Approvazione del contratto di Affidamento del servizio di assistenza ai software gestionali Datagraph per il triennio 2018-2020 in favore Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di Cagliari. CIG: Z5321A2C59 .
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

VISTO il Decreto n. 3 del 11.06.2018, con il quale il Sindaco ha assunto la responsabilità del Servizio;

Dato atto che gli uffici comunali per i servizi demografici, finanziari e affari generali per l'espletamento quotidiano delle proprie attività sono dotati del Software Datagraph, costituito dalle procedure: RILEVAZIONE PRESENZE, HOSTING PER ALBO PRETORIO ON LINE, FINANZIARIA, inclusi i moduli Fatturazione Elettronica/PCC e Dup, PERSONALE, TRIBUTI, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA, REPERTORI e ARCHIVIER.NET in ambiente MS/Windows, la cui licenza d'uso è stata fornita al Comune di Modolo dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. con sede in Via Dante, 36 – 09126 Cagliari – C.F. e P.IVA 01913870927, concessionario esclusivo per la Sardegna di tutti i prodotti software Datagraph e che la stessa Ditta gestisce la relativa manutenzione e assistenza;

Richiamata la propria Determinazione n. 3 del 09.01.2018 con la quale si affidava alla Ditta Nicola Zuddas s.r.l., con sede in Via Dante, 36 – 09126 Cagliari – C.F. e P.IVA 01913870927, il servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 del Software applicativo Gestionale Datagraph, fornito in licenza d'uso e funzionante presso il Comune di Modolo per un importo netto di € 7.367,00 più IVA al 22% per € 1.620,74 per complessivi € 8.987,74, con imputazione sul cap. 1043/2 Bilancio 2018;

Vista la proposta di contratto di affidamento triennale 2018-2020 presentata dalla Ditta Nicola Zuddas, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 1060/2018, che quantifica i costi per la manutenzione e l'assistenza del Software Applicativo Gestionale in questione, come da seguente prospetto:

Canone Triennale di assistenza e manutenzione per l'intero periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020 pari a € 22.101,00(ventiduemilacentouno/00) esclusa IVA al 22%, ossia € 26.963,22 inclusa l'IVA, così ripartito:

- per l'anno 2018 il canone è pari a € 7.367,00 oltre a IVA di legge, ossia € 8.987,74 (IVA inclusa al 22%), come da impegno assunto con Determina n. 3/2018;
- per gli anni 2019 e 2020 il canone annuo è pari a € 7.367,00 oltre a IVA di legge, ossia € 8.987,74 (IVA inclusa al 22%);

- il pagamento del canone sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento delle fatture emesse dalla Ditta Zuddas in rate trimestrali posticipate.

Viste le disposizioni previste dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in legge 7/08/2012, n. 135, per cui anche gli Enti Locali, devono ricorrere, in caso di forniture di beni e di servizi di valore commerciale inferiore alla soglia comunitaria, alle Convenzioni Consip ove siano presenti, o a quelle stipulate da Centrali Regionali di committenza, o al Mercato Elettronico Consip S.p.a.;

Posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. contr. dell'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 con la quale ha risposto ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione della novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e Corte dei Conti, sezione controllo delle Marche, con la deliberazione 169/2012 e con le deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente dalla sez. contr. della Lombardia, del. 112/2013, Toscana, del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013), proprio alla luce delle disposizioni introdotte dalla “spending review” sopra richiamate (fatte salve anche dal D.Lgs. 50/2016 in quanto non espressamente abrogate e con il limite posto dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 all'art. 1 co. 502), per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli enti locali non hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- quando sono da ritenersi consentite procedure autonome in quanto il bene e/o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, sebbene disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente;

- nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli catalogati sul Mepa, e, in questi casi la stazione appaltante, nell'ambito del sistema del mercato elettronico, ha la possibilità di procedere all'acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la procedura di richiesta di offerta, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line poiché il sistema si configura come “un mercato aperto cui è possibile l'adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA.;

RICHIAMATI altresì

- il documento ad oggetto “Linee Guida ANAC relative alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (Linea guida n. 8 del 17/09/2017) non aventi comunque carattere vincolante ex art. 213, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 (promuovendo le stesse unicamente una funzione promozionale di buone prassi), in cui l'Autorità fornisce alcune possibili “cause di infungibilità delle forniture e dei servizi”, tra cui, sommariamente:

- l'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali;
- l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico O.E. in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica risulterebbe antieconomico;

• a causa di decisioni passate il contraente è vincolato in comportamenti futuri (lock-in);

- il parere del Consiglio di Stato – numero affare 01887/2016, rilasciato sul documento in consultazione dell'ANAC - Linee Guida inerenti il citato argomento - in cui, oltre al suggerimento di corredare la consultazione da parte dell'ANAC anche del parere dell'AGCOM e dell'AGID e, si forniscono le seguenti osservazioni:

- le ragioni tecniche che giustificano l'affidamento diretto ad un determinato o.e. possono anche derivare (richiamata in merito la Dir. UE 2014/24) da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei servizi da appaltare”;

- doverosa l'indagine di mercato (differente dalla consultazione del mercato) nei casi di procedura negoziata senza bando e sotto soglia;

- l'affidamento diretto all'originario aggiudicatario è consentito, di regola, per non più di tre anni rispetto all'originario affidamento e, allo scadere del triennio, un nuovo affidamento al medesimo o.e. potrebbe essere giustificato solo invocando l'art. 63, co. 2, lett. b, punto 2: “concorrenza assente per motivi tecnici”;

• in ogni caso il CdS suggerisce le comunicazioni all'ANAC per la vigilanza costante sulla correttezza degli affidamenti;

- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCOM con cui l'Autorità ha pubblicato sul Bollettino n. 46/2016 del 27 dicembre 2016, il parere richiesto da ANAC, ai sensi dell'art.22 della legge n.287/90, concernente le linee guida anzidette, in cui, sinteticamente, si evince che, affinché possa legittimamente derogarsi ai principi dell'evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi infungibili, le amministrazioni devono adoperarsi affinché il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato, in un'ottica di proporzionalità, dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti e che, doverosamente, tale dimostrazione debba integrare un preciso onere motivazionale valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano;

Viste le disposizioni previste dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in legge 7/08/2012, n. 135, per cui anche gli Enti Locali, devono ricorrere, in caso di forniture di beni e di servizi di valore commerciale inferiore alla soglia comunitaria, alle Convenzioni Consip ove siano presenti, o a quelle stipulate da Centrali Regionali di committenza, o al Mercato Elettronico Consip S.p.a.;

Verificato che, per la natura della spesa oggetto della presente determinazione, a norma dell'articolo 63 co. 2, let. b), punto 3, del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – "1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;" nonché dell'articolo 31, comma 1, lettera b), della Direttiva Comunitaria 2004/18/Ce, tale fornitura può, quindi, essere affidato solo alla Ditta Zuddas srl, concessionario esclusivo per la Sardegna di tutti i prodotti software Datagraph;

Ritenuto di dover approvare la proposta di contratto per il triennio 2018-2020 di affidamento presentata dalla Ditta Nicola Zuddas s.r.l. di Cagliari, per quanto sopra esposto, in applicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di assistenza e manutenzione del Software applicativo Gestionale Datagraph, fornito in licenza d'uso e funzionante presso il Comune di Modolo;

Ritenuto, affidare l'incarico suddetto alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. di Cagliari e dare atto che il relativo impegno di spesa per gli anni 2019 e 2020 sarà assunto con specifica determinazione del Responsabile del Servizio, per ogni annualità, sul cap. di spesa 1043;

Visto il bilancio dell'esercizio 2018 approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2018;

Visto il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 02 del 23.02.2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n° 165;

Vista la Legge 15.05.1997, n° 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. con sede in Via Dante, 36 – 09126 Cagliari – C.F. e P.IVA 01913870927, la manutenzione e l'assistenza per il triennio 2018-2020, del Software Applicativo Gestionale (DATAGRAPH) fornito in licenza d'uso e funzionante presso il Comune di Modolo come da seguente prospetto:

Canone Triennale di assistenza e manutenzione per l'intero periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020 pari a € 22.101,00(ventiduemilacentouno/00) esclusa IVA al 22%, ossia € 26.963,22 inclusa l'IVA, così ripartito:

- per l'anno 2018 il canone è pari a € 7.367,00 oltre a IVA di legge, ossia € 8.987,74 (IVA

inclusa al 22%), come da impegno precedentemente assunto con Determina n. 3/2018;

- per gli anni 2019 e 2020 il canone annuo è pari a € 7.367,00 oltre a IVA di legge, ossia € 8.987,74 (IVA inclusa al 22%);
- il pagamento del canone sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento delle fatture emesse dalla Ditta Zuddas in rate trimestrali posticipate.

Di dare atto che per gli anni 2019 e 2020 per il servizio in oggetto si procederà per ogni annualità all'assunzione del relativo impegno di spesa, imputando il relativo impegno sul cap. 1043/2 del Bilancio pluriennale 2018/2020;

Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Di Trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

Giunta Municipale;

Ufficio di Ragioneria;

All'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Omar Aly Kamel Hassan

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 05/05/18



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan